



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE  
SEZIONE ADOZIONI

DECRETO DI RICONOSCIMENTO DI SENTENZA DI ADOZIONE STRANIERA

(art. 36 comma IV legge 4 maggio 1983 n. 184 e succ.  
modif.)

Proc. N. [REDACTED]

N. [REDACTED]

Il Tribunale per i Minorenni di Firenze riunito in camera di consiglio il 7 marzo  
2017 in persona dei signori magistrati:

D.ssa. Laura LAERA  
Dott. Rosario LUPO  
D.ssa. Francesca FABBRI  
Dott. Francesco MINIATI

Presidente  
Giudice relatore  
Giudice onorario  
Giudice onorario

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nell'ambito della procedura di riconoscimento di sentenza straniera ai sensi dell'art. 36 comma 4 legge 184 del 1983;

1. **Visto** il ricorso con il quale si richiede che sia ordinata la trascrizione dei provvedimenti di adozione nn. [REDACTED] - rispettivamente dei minori [REDACTED]

[REDACTED] emessi dalla Family Court di [REDACTED] 2015 nei registri dello Stato Civile italiano del Comune di [REDACTED] ultimo comune di residenza del ricorrente [REDACTED]

[REDACTED] con ogni conseguenza di legge e con efficacia immediata, presentato il 13 novembre 2015 da [REDACTED] nato a [REDACTED] nato a [REDACTED]

[REDACTED] in proprio e nella loro qualità di genitori conviventi dei minori [REDACTED] nato a [REDACTED] e [REDACTED] nato a [REDACTED]

[REDACTED] residente a [REDACTED] rappresentati e difesi dagli avv. Susanna LOLLINI del foro di Roma e Roberto VEGGELLI del foro di Firenze ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. VEGGELLI sito in Firenze via Magenta 23.

2. **Premesso** che preliminarmente la procedura n. [REDACTED] va riunita alla procedura n. [REDACTED] attesa la evidente identità della causa petendi;

3. **Letti** gli atti allegati al ricorso;

4. **Sentiti** i ricorrenti con i difensori dal g.r. e dal g.o. delegato d.ssa Daniela VALZANIA il 31 maggio 2016;

5. **Rilevato** come nel ricorso si ripercorre la storia dei ricorrenti e le vicende che hanno portato all'adozione da parte degli stessi dei minori sopra indicati (allegando la documentazione relativa, tradotta in italiano a seguito di espressa richiesta di questo T.M.) e si espongono i motivi per i quali si ritiene giuridicamente fondata la richiesta di trascrizione avanzata sulla base della ritenuta applicabilità al caso di specie della fattispecie di cui all'art. 36 comma 4 legge 184/83 che prevede che "l'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani che dimostrino al momento della

pronuncia di avere soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione" (si tratta della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a L'Aja il 29 maggio 1993 richiamata dall'art. 29 legge 184/83);

omissis

## OSSERVA

1. La fattispecie è correttamente inquadrata dai ricorrenti nell'ipotesi di cui all'art. 36 comma 4 della legge 184/83 che prevede che l'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani che dimostrino, al momento della pronuncia, di avere soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del Tribunale per i minorenni "purché conforme ai principi della Convenzione".

2. Va pertanto specificato quale sia l'ambito di applicazione di tale normativa, cercando di mettere ordine in una materia (trascrizione di sentenze straniere in materia di adozione) in cui sembra regnare una confusione interpretativa alquanto evidente.

2A. Va qui messo un punto fermo: l'art. 36 comma 4 sopra citato è una norma speciale che riguarda l'adozione da parte di cittadini italiani residenti all'estero secondo le regole, le procedure e i principi vigenti nella legislazione estera di riferimento: il che rende assolutamente comprensibile il perché il legislatore ponga come parametro i principi della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale "fatta all'Aja il 29 maggio 1993" (art. 29 legge 184/83 secondo cui "l'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive" di tale Convenzione).

2B. Trattandosi di norma speciale ovviamente deroga alla normativa generale contenuta negli artt. 29 bis e ss. della citata legge 184 il cui art. 29 bis al 1° comma prevede che "le persone residenti in Italia che si trovano nelle condizioni prescritte dall'art. 6 e che intendano adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione".

Quindi per ottenere l'idoneità in tal caso occorre, come preconditione, essere coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei a educare, istruite ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare (art. 6 comma 1<sup>6</sup>); inoltre i coniugi devono essere effettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare (comma 2); vi sono poi limiti alla differenza di età (comma 3)<sup>7</sup>.

Segue la procedura per ottenere l'idoneità (artt. 29 bis commi 3, 4, 5 e art. 30); i successivi articoli regolano tutti gli adempimenti successivi all'ottenimento del decreto di idoneità fino all'ottenimento di una sentenza straniera di adozione (artt. da 31 a 34).

Le norme successive (artt. 35 e 36) disciplinano il riconoscimento da parte dell'autorità giudiziaria italiana delle sentenze di adozione straniere nei confronti di cittadini italiani e comunque di residenti in Italia che hanno ottenuto l'idoneità di cui all'art. 30.

Tale disciplina prevede che l'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'art. 27, norma relativa "in primis" alle ipotesi di adozione nazionale (che espressamente prevede che "per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti dei quali assume e trasmette il cognome" - comma 1 - e che con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali - comma 3).

Prevede inoltre che:

→ qualora l'adozione sia stata pronunciata prima dell'arrivo del minore in Italia;

<sup>6</sup> Il comma 4 precisa che "il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto

<sup>7</sup> derogabili laddove il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore (comma 5); il comma 6 precisa che non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottandi (fissato in 45 anni), sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a 10 anni (comma 6 che poi prevede un'ulteriore deroga).

- il Tribunale (comma 2) verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni previste dall'**art. 4 della Convenzione** (e cioè che le autorità competenti abbiano verificato **che il minore sia adottabile**, che l'adozione internazionale sia **conforme al superiore interesse del minore** e che si siano date tutte le informazioni necessarie a che i consensi necessari – ivi compreso quello del minore quando richiesto – non siano in qualche modo viziati e che gli stessi non siano in qualche modo indotti in modo illecito);

- il Tribunale (prima di ordinare la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile) deve accertare (3° comma) **che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia o dei minori**, valutati in relazione al superiore interesse del minore e se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lett. i) e l'autorizzazione prevista dalla lett. h) del comma 1 dell'art. 39 (si tratta di adempimenti di competenza della Commissione Adozioni Internazionali che per l'appunto – lett. h – autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione);

→ **qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia** (comma 4) il T.M.:

- riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, **se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia o dei minori**, valutati in relazione al superiore interesse del minore;

- stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno decorrente dall'inserimento del minore nella nuova famiglia;

- pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile decorso l'anno e se ritiene che la permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore (in caso contrario adotta i provvedimenti di cui all'art. 21 della Convenzione che non si riporta in quanto non rilevante ai nostri fini).

Lo stesso art. 35 al comma 6 prevede un **divieto assoluto per il T.M. di ordinare la trascrizione** nei casi in cui:

a) **il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione (tra cui il citato art. 6 che impone che gli adottanti per essere dichiarati idonei debba essere uniti in matrimonio da almeno tre anni):**

b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità;

c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'art. 27;

d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato;

e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.

Tale norma contiene una clausola di riserva laddove espressamente fa salvo quanto previsto nell'art. 36.

È quindi possibile sostenere che **la normativa sopra esposta riguarda l'adozione pronunciata all'estero di minori adottati da residenti in Italia** (si parla espressamente di arrivo del minore in Italia, facendo la norma due ipotesi alternative: adozione prima dell'arrivo del minore in Italia e adozione da perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia); **riguarda quindi l'adozione da parte dei soggetti che hanno chiesto e ottenuto il decreto di idoneità dal T.M. (art. 30).**

Vi è quindi una ipotesi di riconoscimento di sentenza straniera disciplinata dall'art. 35 commi 3, 4 e 6 cui si applica la disciplina contenuta in detto articolo **tra cui il divieto assoluto di riconoscere sentenze straniere di adozione di residenti italiani non coniugati.**

Il successivo art. 36 fa poi una ulteriore distinzione tra adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali e adozione o affidamento a scopo adottivo pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali.

**Nel primo caso l'adozione internazionale può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla legge 184/83 e quindi (pare di capire) sia quella legittimante che quella in casi speciali di cui all'art. 44.**

Nel secondo caso l'adozione o l'affidamento a scopo adottivo possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:

- a) **sia accertata la condizione di abbandono del minore** o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici tra il minore e la famiglia di origine (quindi, pare di capire, solo quella legittimante);
- b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'art. 30 (e quindi siano coniugati da almeno tre anni) e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della CAI (art. 38) e di un ente autorizzato;
- c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;
- d) sia stata concessa l'autorizzazione contenuta nell'art. 39 lett. h).

Tale disciplina integra quella di cui al precedente articolo 35 in quanto **riguarda in tutta evidenza residenti in Italia che hanno ottenuto decreto di idoneità** e quindi l'essere coniugati da almeno tre anni resta un presupposto essenziale.

**E' altrettanto evidente che la legge italiana vieta l'adozione a coppie non coniugate siano esse eterosessuali o omosessuali.**

**2C. A questo punto l'art. 36 introduce al 4° comma l'ipotesi di cui alla presente procedura che si ritiene non sia legata ai medesimi presupposti.**

2C1. In effetti vi è una sentenza della Cassazione (la n. 3572 del 14 febbraio 2011 pure citata dai ricorrenti nel ricorso) che al contrario ritiene che anche nell'ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 36 si applichi comunque l'art. 35 sopra ricordato e in particolare la necessità che il T.M. accerti la non contrarietà dell'adozione ai **principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore** e che gli adottanti siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 tra cui l'essere coniugato da almeno tre anni (l'ipotesi affrontata dalla Corte nella citata sentenza riguardava l'adozione da parte di una persona "single" che chiedeva venisse riconosciuto come legittimante e non agli effetti dell'art. 44 lett. d) legge 184/83 come ritenuto dalla Corte d'Appello di Genova).

La Corte ha affermato che **l'art. 36 comma 4 introduce una disciplina speciale per il riconoscimento dell'adozione**; peraltro, dall'esame del precedente art. 35 comma 3 e dal collegamento testuale contenuto nell'art. 35 comma 6 della deroga di cui all'art. 36 alle sole disposizioni del medesimo art. 35 comma 6, si evincerebbe (secondo la Corte) che **con la disposizione speciale di cui all'art. 36 comma 4 non è stata introdotta alcuna deroga al suddetto principio generale enunciato nell'art. 35 comma 3 e ribadito nel successivo comma 4 secondo il quale la trascrizione all'adozione nei registri dello stato civile italiano non può mai aver luogo ove contraria "ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori"**, "interpretazione questa" precisa la Corte " confortata dalla considerazione che la disposizione dell'art. 36 comma 4, pur consentendo deroghe alla disciplina generale sul riconoscimento delle adozioni pronunciate all'estero, deve pur sempre essere inquadrata nel sistema, tenendosi conto dei principi essenziali relativi alla materia *de qua* attualmente espressi nella legislazione vigente"; da qui la conseguenza che a proposito dell'adozione legittimante la legge 184 (art. 6) **pone il principio conformatore dell'istituto secondo il quale tale adozione è consentita solo a "coniugi uniti in matrimonio"**, avendo finora ritenuto il legislatore tale statuizione opportuna e necessaria nell'interesse generale dei minori (aggiungendo che **"solo in presenza di un interesse generale dei minori" si può derogare**, citando, al proposito, l'art. 25 commi 4 e 5 secondo cui, una volta che l'affidamento preadottivo abbia avuto già corso in conformità del principio di cui all'art. 6 ponendo in essere di fatto vincoli genitoriali con una coppia unita in matrimonio, autorizza l'adozione internazionale nonostante il sopravvenire della morte o **della separazione** di uno dei coniugi nel corso del procedimento"); pertanto si esclude che soggetti singoli possano ottenere il riconoscimento ex art. 36 comma 4 con effetti legittimanti.

**Pur volendo ritenere corretto il ragionamento della Corte sull'applicabilità dei commi 2 e 3 alla nostra ipotesi, non si concorda sulle conclusioni per i motivi che verranno infra illustrati.**

3. Ma veniamo ad esaminare nel dettaglio la disposizione di cui al comma 4 del citato art. 36.

In primo luogo va detto che appare del tutto evidente a una mera lettura della norma che l'ipotesi di adozione da parte di cittadini italiani residenti all'estero da almeno due anni **deroga del tutto alla disciplina appena riportata** che invece **riguarda i residenti in Italia** (cittadini o meno) **che adottano all'estero** (con tutte le differenziazioni sopra sottolineate); la ratio è quella di evitare che vengano eluse le norme italiane in materia di presupposti di idoneità all'adozione e di dichiarazione di minori in stato di adottabilità<sup>8</sup>.

Una persona residente in Italia che vuole adottare (in Italia o all'estero) deve essere coniugata da almeno tre anni.

**Un italiano che risiede all'estero nel momento in cui inizia una procedura per una adozione di un minore di quello stato è soggetto alla sola normativa di quello stato estero; l'unico limite perché tale sentenza sia riconosciuta in Italia è il rispetto dei principi della Convenzione** (a prescindere, tra l'altro, che lo stato estero sia o meno aderente alla Convenzione medesima).

3A. In secondo luogo, va escluso che nel caso di specie si verta in ipotesi di riconoscimento automatico di cui all'art. 41 della legge 218 del 1995 (la cui rubrica è intitolata "*riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione*") che al primo comma prevede che "i provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66", mentre il successivo comma 2 introduce una riserva in favore delle disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione del minore" e pertanto la normativa di cui alla legge 184 del 1983.

In altri termini, **la materia del riconoscimento delle sentenze straniere di adozione internazionale (pronunciata da autorità straniera) se riguarda residenti in Italia è regolata dai citati artt. 35 e 36 commi 1, 2 e 3 e se riguarda cittadini italiani residenti all'estero è regolata dall'art. 36 comma 4**, mentre il richiamo fatto dall'art. 41 legge 218 agli artt. 64, 65 e 66 riguarda solo il riconoscimento dei provvedimenti stranieri che riguardano genitori adottivi stranieri e minori stranieri o (secondo la giurisprudenza infra richiamata) che riguardano minori non in stato di abbandono.

In particolare la legge 218 del 1995 all'art. 41 prevede che:

- la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario alcun procedimento (e quindi in via automatica) quando sono rispettate alcune condizioni e garanzie procedurali meglio indicate nell'art. 64 e in particolare (lett. g dell'art. 64) quando le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 16 (secondo cui la legge straniera **non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico**);
- il successivo art. 65 prevede che "hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dall'autorità dello stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciate da autorità di altro Stato, **purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa**".

3B. E' quindi **fondamentale dare un contenuto al concetto di ordine pubblico**, concetto, che ha rilevanza anche nell'ipotesi che qui interessa e che si è inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 36 comma 4 legge 184 del 1983.

---

<sup>8</sup> Si vuole, in altri termini, evitare che cittadini italiani che non hanno i requisiti per essere dichiarati idonei all'adozione secondo la legge nazionale possano sottrarsi alla sua applicazione semplicemente stabilendo una residenza fittizia in un Paese estero in cui vige una legge più permissiva e chiedendo poi il riconoscimento in Italia del provvedimento adottivo pronunciato in quel Paese

E infatti la sentenza straniera, nel caso che qui interessa, è riconosciuta ad ogni effetto in Italia con **provvedimento del Tribunale per i minorenni purché conforme ai principi della Convenzione.**

Andando ad esaminare **la Convenzione** (già si è detto dell'art. 4) la stessa (nel capitolo II – Condizioni delle adozioni internazionali) **non pone limiti allo status dei genitori adottivi** (che pertanto ben potrebbero essere dei single e delle coppie etero o omosessuali unite o non unite in matrimonio) in quanto l'art. 5 espressamente prevede che le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo **soltanto se le autorità competenti dello Stato di accoglienza “hanno constatato che i futuri genitori adottivi sono qualificati e idonei per l'adozione”** (lett. a), “si sono assicurate che i futuri genitori adottivi sono stati assistiti con i necessari consigli” (lett. b) e “hanno constatato che il minore è o sarà autorizzato ad entrare e a soggiornare in permanenza nello Stato medesimo”; inoltre il successivo art. 28 dispone che la Convenzione non deroga alle leggi dello Stato d'origine che richiedono che l'adozione di un minore residente abitualmente in tale Stato deve aver luogo nel suo territorio (nel caso di specie alle leggi del Regno Unito di cui i due minori adottati sono cittadini).

Quanto alla possibilità per uno stato contraente di rifiutare il riconoscimento dell'adozione la Convenzione all'art. 24 prevede tale rifiuto solo se l'adozione è manifestamente contraria **all'ordine pubblico**, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.

Come si vede **il concetto di ordine pubblico in questo caso non solo ritorna ma è rafforzato** (posto che la contrarietà deve essere manifesta e, inoltre, occorre riferirsi **all'interesse superiore del minore che appare, quindi, un parametro in presenza del quale altri valori possono essere sacrificati**).

Orbene, appare alquanto pacifico che l'ordine pubblico di cui si va dissertando è il c.d. **ordine pubblico internazionale**.

La Cassazione ha più volte affermato (vd. sentenza n. 19405 del 2013) che “è acquisizione sufficientemente consolidata quella per cui la nozione di ordine pubblico - in forza della quale la norma straniera che vi contrasti non può trovare ingresso nel nostro ordinamento in applicazione della pertinente disposizione di diritto internazionale privato -- **non è enucleabile esclusivamente sulla base dell'assetto ordinamentale interno, racchiudendo essa i principi fondamentali della Costituzione o quegli altri principi e regole che rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo o che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti del suo assetto ordinamentale**” (Cass. 26 novembre 2004 n. 22332; Cass. 19 luglio 2007 n. 16017); in altri termini, come messo in rilievo da Cass. 26 aprile 2013 n. 10070 (nel richiamare anche Cass. 6 dicembre 2002 n. 17349 e Cass. 23 febbraio 2006 n. 4040), il concetto di ordine pubblico a fini internazionalprivatistici si identifica con quello indicato con l'espressione “**ordine pubblico internazionale**”, da intendersi come “**complesso di principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo**”.

Tali principi non possono che ricavarsi dalla nostra Costituzione e dai Trattati Internazionali cui l'Italia ha aderito e che hanno ai sensi dell'art. 117 Cost. lo stesso rango nel sistema delle fonti della Costituzione.

Di particolare rilievo sono ai nostri fini la **Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali** (ratificata con la legge n. 88) e la **Carta Europea dei diritti fondamentali dell'Unione Europea**, meglio nota come Carta di Nizza che, ai sensi dell'art. 6 del Trattato di Lisbona che l'ha resa immediatamente vincolante, ha lo stesso valore giuridico dei Trattati.

In particolare la CEDU all'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) prevede che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza” (comma 1) e che “**non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto** a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese.

alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui" (comma 2); al successivo art. 14 (divieto di discriminazione) espressamente dispone che "il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione".

Secondo la Carta di Nizza "ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni (art. 7 - rispetto della vita privata e della vita familiare); "il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio" (art. 9 - diritto di sposarsi e di costituire una famiglia); è vietata "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali" (comma 1 art. 21 - non discriminazione) e "qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi" nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea.

Altre fonti internazionali esprimono principi del tutto simili.

E così secondo la **Convenzione di Strasburgo del 7 Maggio 2008 sull'adozione dei minori** "la legge deve consentire ad un bambino di essere adottato sia da due persone di sesso diverso (che sono sposate tra loro o quando l'istituto esiste, sono uniti in un'unione registrata tra loro) che da una singola persona (comma 1 art. 7 il cui secondo comma afferma che "gli Stati sono liberi di estendere il campo di applicazione della presente Convenzione a coppie dello stesso sesso sposate tra di loro o che hanno stipulato una partnership registrata insieme; sono anche liberi di estendere il campo di applicazione della presente Convenzione alle coppie di sesso diverso e a coppie dello stesso sesso che vivono insieme in una relazione stabile).

E ancora l'art. 3 della **Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dall'Italia con L. 176/1991** prevede che "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, ... l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente", mentre secondo l'art. 24 Il comma della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, parte integrante del Trattato dell'Unione entrato in vigore l'1.12.2009, "in tutti gli atti relativi ai minori..., l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente".

E del resto la nostra Costituzione assicura **pari trattamento a tutti i figli anche quelli nati fuori dal matrimonio** (art. 30 "la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale.."), parametro normativo di rango costituzionale che costituisce nell'interpretazione delle norme argomento ermeneutico alquanto forte e chiaro, al pari dell'art. 3 che sancisce il principi di uguaglianza sostanziale che secondo l'ormai consolidato orientamento della corte costituzionale ha come parametro delle differenze di disciplina legislativa la "ragionevolezza".

**3C.** Si può quindi a buon titolo affermare che i valori fondanti il nostro ordinamento sono quelli condivisi con gli altri ordinamenti statali aderenti alle Convenzioni sopra citate.

E' copiosa la giurisprudenza al proposito sia di merito che di legittimità.

**3C1.** Recentemente la Corte d'Appello di Napoli (ordinanza 30 marzo 2016) ha riconosciuto (ai sensi dell'art. 41 comma 1 legge 218/95) l'efficacia nell'ordinamento giuridico italiano delle sentenze emesse dal Tribunale civile di Lille che aveva stabilito l'adozione piena (adoption plénière) di diritto francese da parte di due donne coniugate (ciascuna madre di una bambina) ciascuna della figlia della compagna.

Il Sindaco (competente ex art. 41 trattandosi di adozione nazionale straniera di due donne francesi coniugate dei rispettivi figli biologici che secondo la loro legge personale – artt. 343 e ss. code civil – possono adottare



in forma piena o legittimante un minore, compreso il figlio minore dell'altro coniuge, avvenuta al di fuori degli schemi dell'adozione internazionale di competenza del T.M.) aveva rigettato l'istanza di trascrizione in quanto le sentenze di adozione richiamavano "come evento relativo alla filiazione" il matrimonio delle genitrici" improduttivo di effetti in Italia.

Già la stessa Corte aveva in sede di reclamo ordinato la trascrizione di detto matrimonio nel registro di stato civile del Comune competente; in sede di reclamo avverso detto diniego (previsto dall'art. 67 legge 218/95) si è ritenuto lo stesso illegittimo con le conseguenti statuizioni.

La Corte in motivazione, **sulla base della nozione di ordine pubblico internazionale**, anche al fine di "salvaguardare i diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione Europea quali quello di non subire discriminazioni e di libertà di circolazione e stabilimento nei paesi membri dell'Unione Europea", afferma che **non costituisce limite di ordine pubblico "il genere della coppia dei coniugi stranieri"** posto che **ad ogni stato dell'Unione Europea compete convenzionalmente la riserva di legge in ordine alle forme di unione delle coppie omosessuali.**

E del resto la Cassazione (sentenza n. 601/13) ha affermato come costituisce mero pregiudizio ritenere che "sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale" e come ogni situazione deve essere valutata singolarmente, tenuto conto del preminente interesse del minore rispetto alle figure genitoriali e al suo diritto di convivere e/o mantenere regolari rapporti significativi con tutte le figure adulte di riferimento, indipendentemente dalle loro tendenze sessuali, ritenute in concreto adeguate ad assicurargli l'affetto e la cura indispensabili per la sua armoniosa crescita.

Anche la Corte EDU ha più volte sottolineato l'obbligo per l'autorità giudiziaria di uno Stato aderente alla Convenzione, di assumere decisioni riguardanti minori, tenendo prioritariamente conto del superiore interesse del minore, valutato in concreto, al mantenimento della propria vita familiare ex art. 8 CEDU e alle relazioni instaurate con le figure genitoriali di riferimento, ribadendo il principio che **anche le relazioni omosessuali rientrano nella nozione di vita familiare, e ciò ha fatto anche nelle sentenze in cui si è occupata di riconoscimento della sussistenza di una vita familiare tra il minore e le figure genitoriali nelle ipotesi di maternità "surrogate" non consentite dagli ordinamenti nazionali** (vedi le sentenze Menesson c. Francia, ric. n. 65192, Labasse c. Francia ric. n. 65941, emesse nel 2014; Paradiso e Campanelli c. Italia del 27 gennaio 2015).

In tale contesto normativo di riferimento, così come interpretato dai giudici italiani e dai giudici sovranazionali, **non vi è alcuna ragione per ritenere in linea generale contrario all'ordine pubblico un provvedimento straniero che abbia statuito un rapporto di adozione piena tra persone coniugate e i rispettivi figli riconosciuti dei coniugi, anche dello stesso sesso, una volta valutato in concreto che il riconoscimento dell'adozione, e quindi il riconoscimento di tutti i diritti e doveri scaturenti da tale rapporto, corrispondono all'interesse superiore del minore al mantenimento della vita familiare costruita con ambedue le figure genitoriali e al mantenimento delle positive relazioni affettive ed educative che con loro si sono consolidate, in forza della protratta convivenza con ambedue e dei provvedimenti di adozione** (ma, aggiunge la CdA di Napoli nella predetta ordinanza, "giova precisare che la predetta valutazione dei presupposti delle adozioni in parola appartiene al giudice francese che ha emesso le predette sentenze, mentre qui rileva solo che quell'apprezzamento non è contrario all'ordine pubblico").

**3C2.** Anche la Corte d'Appello di Milano ha di recente fatto riferimento all'ordine pubblico escludendo il contrasto con l'ordine pubblico internazionale con conseguente dichiarazione di efficacia in Italia con gli effetti dell'adozione piena del provvedimento con cui il giudice spagnolo ha dichiarato l'adozione da parte della stessa ricorrente della figlia della coniuge (con conseguenti trascrizioni e annotazioni di legge)<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Corte d'Appello di Milano, 16/10/2015 Pres. Bianca La Monica, est. M. Cristina Canziani che ha anche riconosciuto in Italia ex artt. 21 e segg. Reg. CE 2201/2003 l'accordo regolatore intervenuto tra la madre adottiva ricorrente, riguardante le condizioni relative alla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, in quanto recepito e omologato dal giudice spagnolo con la sentenza di divorzio.

**3C3.** Molto di recente la Cassazione<sup>10</sup>, in una ipotesi di trascrivibilità in Italia dell'atto di nascita di un bambino nato da due donne in Spagna, una di cittadinanza spagnola e l'altra italiana, ha affermato che il relativo legame di filiazione deve essere riconosciuto nei confronti di entrambe le donne senza che possa ravvisarsi alcuna contrarietà all'ordine pubblico internazionale<sup>11</sup>.

Tale caso, pur diverso, ha dei punti di contatto alquanto evidenti con l'ipotesi che qui interessa: basti pensare che tra i motivi del ricorso avverso il provvedimento della Corte d'Appello che ha ordinato la trascrizione vi è quello secondo cui **la filiazione come discendenza da persone di sesso diverso è principio - desumibile dall'art. 269 c.c., comma 3, in base al quale può essere riconosciuta madre del bambino solo colei che lo partorisce - che assurge al rango di principio di ordine pubblico e di diritto naturale, fondamentale e immanente nell'ordinamento, non essendo ammissibile l'attribuzione della maternità a due donne e non rilevando né la circostanza che la nascita sia avvenuta nell'ambito di un rapporto matrimoniale tra persone dello stesso sesso, inidoneo a produrre effetti nel nostro ordinamento, né il richiamo all'interesse del minore di vedere garantita la conservazione del rapporto genitoriale con la madre genetica (la B.), trattandosi di una mera situazione di fatto non tutelabile; si lamenta inoltre una "definizione eccessivamente estesa di ordine pubblico", che finirebbe per svuotare di significato la stessa norma italiana che quel limite pone a salvaguardia dell'insieme di principi e valori ritenuti fondamentali dal legislatore, tra i quali quello della imprescindibile differenza di sesso tra i genitori, quale requisito indispensabile per il riconoscimento del rapporto di filiazione nei confronti di un terzo soggetto<sup>12</sup>.**

<sup>10</sup> Cassazione civile, sez. I, sentenza 30 settembre 2016, n. 19599

<sup>11</sup> Una delle due donne ("madre A") lo ha partorito mentre l'altra ("madre B"), avendo donato gli ovuli necessari per il concepimento mediante procreazione medicalmente assistita, è madre genetica di T., che è cittadino spagnolo e porta i cognomi delle due donne; entrambe hanno chiesto congiuntamente la trascrizione dell'atto di nascita in Italia, ma l'ufficiale dello stato civile di Torino ha opposto un rifiuto per ragioni di ordine pubblico; successivamente, hanno divorziato consensualmente in Spagna, sulla base di un accordo, sottoscritto dalle parti in data 21 ottobre 2013, che prevede l'affidamento congiunto del minore ad entrambe con condivisione della responsabilità genitoriale: il ricorso avverso il diniego dell'ufficiale di stato civile è stato rigettato dal Tribunale di Torino il quale, per quanto ancora interessa, ha ritenuto infondata la domanda di trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero, perché **contrastante con il principio, di ordine pubblico, in base al quale nell'ordinamento italiano madre è soltanto colei che ha partorito il bambino.** La Corte d'appello di Torino in accoglimento del reclamo, ha ordinato all'Ufficiale dello stato civile di Torino di trascrivere l'atto di nascita di T.; secondo la Corte la nozione di ordine pubblico, ai fini del diritto internazionale privato, **deve essere valutata sotto il profilo dell'ordine pubblico internazionale** e, quindi, in termini di conformità al complesso dei principi caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico e fondati sulle esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, comuni ai diversi ordinamenti e, quindi, **sulla base di valori condivisi nella comunità giuridica sovranazionale, di cui parte importante è la giurisprudenza della Corte Edu ex art. 117 Cost., comma 1, e della Corte di giustizia UE, valori tutti da interpretare in correlazione all'interesse superiore del minore;** ha quindi evidenziato la rilevanza costituzionale delle unioni di persone dello stesso sesso (*art. 2 Cost.*), i cui componenti sono titolari del diritto alla "vita familiare" (e non solo alla vita privata) e, in definitiva, del diritto inviolabile - azionabile a prescindere dall'intervento del legislatore ordinario in materia - di vivere liberamente la propria condizione di coppia e di ricevere un trattamento omogeneo a quello assicurato alle coppie eterosessuali; in ordine alla mancata derivazione del nato da un evento, come il parto, considerato dal nostro ordinamento come essenziale per il riconoscimento della filiazione materna (*art. 269 c.c., comma 3*), la Corte **ha posto l'accento sul rilievo decrescente conferito dall'ordinamento all'aspetto biologico o genetico nella determinazione della maternità, come della paternità, e sul rilievo invece crescente attribuito ai profili della volontarietà e della responsabilità genitoriale;** la mancata trascrizione dell'atto di nascita di T. comprimerebbe il diritto alla sua identità personale e al suo status in Italia, sul cui territorio egli non avrebbe alcuna relazione parentale: né con la B., che pure è la sua madre genetica (avendo donato l'ovulo), né con i parenti di quest'ultima, con la conseguenza che nessuno potrebbe esercitare la responsabilità genitoriale nei suoi confronti e rappresentarlo nei rapporti con le istituzioni sanitarie e scolastiche e che sarebbe persino problematico per la B. tenerlo con sé e spostarsi insieme a lui, senza considerare l'incertezza giuridica in cui il bambino si troverebbe nella società italiana, anche per la perdita dei diritti successori nei confronti della famiglia della B..

<sup>12</sup> Si ritiene, inoltre, nel ricorso, che non sarebbero pertinenti le due richiamate sentenze della Corte Edu (Mennesson e Labbasse c. Francia, del 26 giugno 2014), sia perché da esse non potrebbe farsi discendere automaticamente un obbligo per l'Italia di trascrivere un atto di nascita attestante una doppia maternità - che contrasterebbe con l'ordine pubblico, anche tenuto conto del notevole margine di apprezzamento che, come precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24001 del 2014, è riconosciuto agli Stati -, sia perché le citate sentenze della Corte di Strasburgo riguardano coppie eterosessuali e, quindi, situazioni non assimilabili a quella in esame.

**In tale decisione la Corte ha affrontato in modo alquanto sistematico il concetto di "ordine pubblico internazionale"** attraverso anche un sia pur sintetico excursus storico che ha portato da una nozione restrittiva e "statalista" del concetto di ordine pubblico a un inquadramento maggiormente in linea con la dimensione internazionale del nostro ordinamento, più aderente agli artt. 10, 11 e 117 Cost., comma 1 (molto significativamente afferma la Cassazione che se l'ordine pubblico si identificasse con quello esclusivamente interno, le norme di conflitto sarebbero operanti solo ove conducessero all'applicazione di norme materiali aventi contenuto analogo a quelle italiane, cancellando la diversità tra i sistemi giuridici e rendendo inutili le regole del diritto internazionale privato)<sup>13</sup>.

Inoltre la Corte, nell'aderire a questo orientamento di apertura, fa riferimento alla normativa comunitaria che esclude il riconoscimento delle decisioni emesse in uno Stato membro (ora previsto come automatico) **nei soli casi di "manifesta" contrarietà all'ordine pubblico (esattamente come nel caso dell'art. 24 della Convenzione Aja in materia di adozione)** e ricorda sia la giurisprudenza comunitaria<sup>14</sup> che quella della medesima Cassazione<sup>15</sup>.

Il legame, pur sempre necessario con l'ordinamento nazionale, è da intendersi limitato ai principi fondamentali desumibili, in primo luogo, dalla Costituzione<sup>16</sup> e, laddove compatibili con essa (come nella materia in esame) dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo; in altri termini, i principi di ordine pubblico devono essere ricercati esclusivamente nei principi supremi e/o fondamentali della nostra Carta costituzionale, vale a dire in quelli che non potrebbero essere sovvertiti dal legislatore ordinario<sup>17</sup>.

**Ciò significa che un contrasto con l'ordine pubblico non è ravvisabile per il solo fatto che la norma straniera sia difforme contenutisticamente da una o più disposizioni del diritto nazionale**, perché il parametro di riferimento non è costituito (o non è costituito più) dalle norme con le quali il legislatore ordinario eserciti (o abbia esercitato) la propria discrezionalità in una determinata materia, ma **esclusivamente dai principi fondamentali vincolanti per lo stesso legislatore ordinario**.

Il giudice dovrà negare il contrasto con l'ordine pubblico in presenza di una mera incompatibilità (temporanea) della norma straniera con la legislazione nazionale vigente, quando questa rappresenti una delle possibili modalità di espressione della discrezionalità del legislatore ordinario in un determinato momento storico<sup>18</sup>; il giudice deve avere riguardo non già all'astratta formulazione della disposizione straniera o alla correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero o di quello italiano, bensì **"ai suoi effetti"** (come ribadito da Cass. n. 9483 del 2013), **in termini di compatibilità con il nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento**<sup>19</sup>.

Molto efficacemente la Corte ha fatto un parallelo con il giudizio di costituzionalità; è contrario all'ordine pubblico internazionale ogniqualvolta si possa motivatamente ritenere che al legislatore ordinario sarebbe ipoteticamente precluso di introdurre, nell'ordinamento interno, una norma analoga a quella straniera, in quanto incompatibile con valori costituzionali primari.

<sup>13</sup> cfr. Cass. n. 10215 del 2007, n. 14462 del 2000

<sup>14</sup> secondo cui il ricorso al limite dell'ordine pubblico presuppone l'esistenza di una minaccia reale, attuale e grave nei confronti di un interesse fondamentale della società (cfr. Corte Giust. UE, 4 ottobre 2012, C-249/11, per giustificare le deroghe alla libera circolazione delle persone invocabili dagli Stati membri).

<sup>15</sup> nella giurisprudenza di legittimità più recente prevale il riferimento all'ordine pubblico internazionale, da intendersi come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo comuni ai diversi ordinamenti e collocati a un livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria (cfr., tra le tante, Cass. n. 1302 e 19405 del 2013, n. 27592 del 2006, n. 22332 del 2004, n. 17349 del 2002).

<sup>16</sup> già secondo Corte Cost. n. 214 del 1983, la verifica del rispetto dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale costituisce un "passaggio obbligato della tematica dell'ordine pubblico"

<sup>17</sup> Per meglio comprendere, non sarebbe conforme a questa impostazione, ad esempio, l'orientamento espresso da Cass. n. 3444 del 1968 che, in passato, negava ingresso alle sentenze straniere di divorzio, solo perché la legislazione ordinaria dell'epoca stabiliva l'indissolubilità del matrimonio, sebbene detta indissolubilità non esprimesse alcun principio o valore costituzionale essenziale; v. Corte Cost. n. 169 del 1971 sulla dissolubilità degli effetti civili del matrimonio concordatario.

<sup>18</sup> La Corte ha più volte precisato che le norme espressive dell'ordine pubblico non coincidono con quelle imperative o inderogabili (cfr. Cass. n. 4040 del 2006, n. 13928 del 1999, n. 2215 del 1984), sicché il contrasto con queste ultime non costituisce, di per sé solo, impedimento all'ingresso dell'atto straniero:

<sup>19</sup> come ribadito da Cass. n. 9483 del 2013.

In definitiva la Corte afferma il seguente principio di diritto: il giudice italiano, chiamato a valutare la compatibilità con l'ordine pubblico dell'atto straniero (nel nostro caso la sentenza di adozione in favore di una coppia omosessuale di due minori che versavano in stato di abbandono) i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia, deve verificare non già se l'atto straniero applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto ad una o più norme interne (seppure imperative o inderogabili), ma se esso contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, desumibili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

Dopodiché la Corte passa ad esaminare l'altro parametro (pure previsto dall'art. 24 della Convenzione Aja), quello dell'interesse superiore del minore<sup>20</sup> precisando che lo stesso va valutato anche sotto il profilo della sua identità personale e sociale, e in generale del diritto delle persone di autodeterminarsi e di formare una famiglia, valori questi già presenti nella Carta costituzionale (artt. 2, 3, 31 e 32 Cost.) e la cui tutela è rafforzata dalle fonti sovranazionali che concorrono alla formazione dei principi di ordine pubblico internazionale (citando la normativa internazionale sopra ampiamente ricordata<sup>21</sup> e anche la normativa interna così come si è evoluta nel tempo per la quale l'interesse morale e materiale del minore ha assunto carattere di piena centralità specialmente dopo la riforma attuata con la L. 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), e dopo la riforma dell'adozione realizzata con la L. 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), come modificata dalla L. 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184)<sup>22</sup>.

Il parametro del superiore interesse del minore va applicato in tutte le decisioni relative ai fanciulli (art. 3, par. 1, della Convenzione di New York) e "trascende le implicazioni meramente biologiche del rapporto con la madre (e) reclama una tutela efficace di tutte le esigenze connesse a un compiuto e armonico sviluppo della personalità"<sup>23</sup> (Corte cost. n. 205 del 2015, al p. 4) ed ha un valore giuridico e preminente; a dimostrazione di ciò si cita, tra l'altro, proprio la legge 184/83 che impone in tema di adozione di minori stranieri la necessità di valutare gli stessi "principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori (...) in relazione al superiore interesse del minore".

Su queste premesse la Corte ha ritenuto non contraria all'ordine pubblico la trascrizione dell'atto di nascita con argomentazioni assolutamente trasportabili al caso che qui interessa (trascrizione sentenza ex art. 36 comma 4 legge 184 del 1983) posto che anche in tale ipotesi i parametri sono la non contrarietà all'ordine pubblico internazionale e la tutela del superiore interesse del minore<sup>24</sup>.

Non è dubbio infatti che anche nel nostro caso va salvaguardato il diritto dei minori a conservare lo status di figlio, riconosciutogli da un atto validamente formato in un altro Paese dell'Unione Europea:

<sup>20</sup> La Corte Costituzionale (sentenza n. 31 del 2012), ha evidenziato che la tutela del superiore e preminente interesse del minore è questione complessa che si articola in diverse situazioni giuridiche, che hanno trovato riconoscimento e tutela sia nell'ordinamento internazionale sia in quello interno.

<sup>21</sup> cui va aggiunto l'art. 6 della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla L. 20 marzo 2003, n. 77, che, nel disciplinare il processo decisionale nei procedimenti riguardanti i fanciulli, detta le modalità cui l'autorità giudiziaria deve conformarsi "prima di giungere a qualunque decisione", stabilendo in particolare che l'autorità stessa deve acquisire "informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore".

<sup>22</sup> cui hanno fatto seguito varie leggi speciali che hanno introdotto forme di tutela dei diritti del minore sempre più incisive (cfr. artt. 336 bis e 337 quater c.c., inseriti dal D.Lgs. n. 154 del 2013, artt. 53 e 55, e, da ultimo, la L. 19 ottobre 2015, n. 173, sul diritto alla continuità dei rapporti affettivi dei minori in affidamento familiare).

<sup>23</sup> Sul favor filiationis si rinvia anche alla sentenza non 494 del 2002 della Corte costituzionale laddove la Corte, dichiarando l'illegittimità dell'art. 278 c.c., comma 1, che escludeva la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità nei casi in cui era vietato il riconoscimento dei figli incestuosi, ha affermato che imporre una *capitis deminutio* perpetua e irrimediabile ai figli (in quel caso incestuosi) come conseguenza oggettiva di comportamenti di terzi soggetti, costituirebbe "una evidente violazione del diritto a uno status filiationis, riconducibile all'art. 2 della Costituzione, e del principio costituzionale di uguaglianza, come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali".

<sup>24</sup> Addirittura si ritiene nella citata sentenza che la regola secondo cui è madre colei che ha partorito, a norma dell'art. 269 c.c., comma 3, non costituisce un principio fondamentale di rango costituzionale

“il diritto alla continuità di tale status” afferma la Corte “è conseguenza diretta del **favor filiationis**, scolpito nella L. n. 218 del 1995, artt. 13, comma 3, e art. 33, commi 1 e 2, ed è implicitamente riconosciuto nell'art. 8, par. 1, della Convenzione di New York sul "diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali"; la Corte di Strasburgo ha evidenziato la "relazione diretta" tra il diritto alla "vita privata" e **quello all'identità, non solo fisica, ma anche sociale del minore** (Mikulic c. Croazia, 7 febbraio 2002, p. 34-36), essendo la **filiazione un "aspetto essenziale dell'identità delle persone"** (nel caso *Mennesson c. Francia* del 2014, p. 80 e anche 46, 77, 96 ss.); il diritto alla conservazione del cognome costituisce un profilo complementare del diritto all'identità e alla circolazione delle persone (Corte giust. UE, 2 ottobre 2003, C-148/02, *Garcia Avello c. Belgio*; 14 ottobre 2008, C-353/06, *Grunkin c. Germania*); e poiché la nazionalità dipende - si è detto (cfr., supra, p. 4) - dalla sussistenza del rapporto di filiazione, il mancato riconoscimento di quest'ultimo avrebbe l'effetto di compromettere quel diritto all'identità personale del figlio di cui la nazionalità è un elemento costitutivo (Corte Edu, *Genovese c. Malta*, 11 ottobre 2011, p. 33).

**Il mancato riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione, legalmente e pacificamente esistente nel Regno Unito tra i minori adottati e i genitori adottivi, determinerebbe una "incertezza giuridica" (vd. Corte Edu nel già menzionato caso *Mennesson c. Francia*, p. 96 ss.), ovvero una "situazione giuridica claudicante"** (Corte federale tedesca del 2014 citata nella sentenza della Cassazione), che influirebbe negativamente sulla definizione dell'identità personale dei minori, in considerazione delle conseguenze pregiudizievole concernenti la possibilità, non solo di acquisire la cittadinanza italiana e i diritti ereditari, ma anche di circolare liberamente nel territorio italiano e di essere rappresentati dal genitore nei rapporti con le istituzioni italiane, al pari degli altri bambini e anche di coloro che, nati all'estero abbiano ottenuto il riconoscimento.

La Corte di Strasburgo ha inoltre precisato che, quando sono in gioco aspetti importanti dell'esistenza o dell'identità degli individui, il margine di apprezzamento degli Stati è di norma ristretto (sentenza *Mennesson*) e che, in ogni caso, "il riferimento all'ordine pubblico non può essere preso come una carta bianca che giustifichi qualsiasi misura, in quanto l'obbligo di tenere in considerazione l'interesse superiore del minore incombe allo Stato indipendentemente dalla natura del legame genitoriale, genetico o di altro tipo" (sentenza 27 gennaio 2015, *Paradiso e Campanelli c. Italia*, p. 80).

**Non si può ricorrere alla nozione di ordine pubblico per giustificare discriminazioni nei confronti dei minori qualora fosse disconosciuto il loro legittimo status di figlio dei ricorrenti solo in quanto in una situazione (omosessualità) che ne inibisce la possibilità di unirsi in matrimonio in Italia e quindi di poter legittimamente adottare nel nostro paese;** di tale condizione, a loro non imputabile, non possono subire conseguenze negative i bambini che hanno un diritto fondamentale alla conservazione dello status legittimamente acquisito all'estero; vi sarebbe altrimenti una violazione del principio di uguaglianza, intesa come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali.

Né si può parlare di una elusione della normativa nazionale in materia di adozione (che vieta l'adozione di cui si tratta) in quanto la stessa legge all'art. 36 comma 4 ha previsto un apposito procedimento di verifica da parte dell'autorità giudiziaria presumendo che un periodo di tempo pari a due anni sia una circostanza che fa presumere la stabilità di residenza all'estero e non che tale trasferimento all'estero sia strumentale ad aggirare la nostra normativa in materia di adozione (e comunque nel caso di specie tale circostanza non è neppure da prendere in considerazione tenuto conto della storia dei ricorrenti così come esaustivamente emerge dal ricorso).

**E comunque, come osserva la Cassazione nella ampiamente riportata sentenza, il giudizio riguardante la compatibilità con l'ordine pubblico secondo il diritto internazionale privato è finalizzato non già ad introdurre in Italia direttamente la legge straniera, come fonte autonoma e innovativa di disciplina della materia, ma esclusivamente a riconoscere effetti in Italia ad uno specifico atto o provvedimento straniero relativo ad un particolare rapporto giuridico tra determinate persone.**

**4.** E' chiaro che l'interesse del minore è un parametro che va comunque valutato comparativamente con altri interessi pure tutelati dall'ordinamento giuridico e prevale solo laddove il giudizio di bilanciamento di tali interessi lo veda prevalente<sup>25</sup>.

Quali sono questi principi costituzionalmente rilevanti che potrebbero prevalere su quello del superiore interesse del minore?

Viene in mente il non riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso (e quindi la non possibilità di adottare almeno attraverso la adozione piena) che apparirebbe confermato dalla recente legge sulle c.d. "unioni civili" (legge 20 maggio 2016, n.76) che nel riconoscimento di una tutela giuridica alle coppie dello stesso sesso non ha ricompreso né il diritto di unirsi in matrimonio né quello di generare e allevare figli e quindi di adottare.

Facendo lo stesso percorso della Corte (adattandolo al caso di specie) occorre, quindi, valutare se tali principi e valori siano essenziali o irrinunciabili del nostro ordinamento, oppure soltanto opzioni legislative in ambiti materiali nei quali - come in quelli disciplinati dalla legge n. 40 del 2004 o dall'art. 269 c.c., comma 3, - non esistano "rime costituzionali obbligate" (come afferma la Cassazione con una espressione alquanto efficace).

Già nella sentenza citata la Cassazione affronta il tema relativo alle unioni tra persone dello stesso sesso escludendo l'esistenza di un principio costituzionale fondamentale - in tal senso, di ordine pubblico e, quindi, immutabile dal legislatore ordinario - idoneo ad impedire l'ingresso in Italia dell'atto di nascita di un minore, in ragione di un'asserita preclusione ontologica per le coppie formate da persone dello stesso sesso (unite da uno stabile legame affettivo) di accogliere, di allevare e anche di generare figli; la contraria scelta manifestata in tale senso dalla legislazione vigente (con la L. n. 40 del 2004, art. 5) - ispirata all'idea di fondo che l'unica comunità nella quale sarebbe possibile generare figli sia quella formata da persone di sesso diverso, sul presupposto che le altre unioni beneficerebbero della, in tesi, più limitata tutela prevista dall'art. 2 Cost. - non esprime, secondo la Cassazione, una opzione costituzionalmente obbligata.

Al proposito la Corte precisa che "se l'unione tra persone dello stesso sesso è una formazione sociale ove la persona "svolge la sua personalità" e se quella dei componenti della coppia di diventare genitori e di formare una famiglia costituisce "espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi" delle persone<sup>26</sup>, allora **deve escludersi che esista, a livello costituzionale, un divieto per le coppie dello stesso sesso di accogliere e anche di generare figli.** Infatti, "il matrimonio non costituisce più elemento di discriminazione nei rapporti tra i coniugi e figli (...) identico essendo il contenuto dei doveri, oltre che dei diritti, degli uni nei confronti degli altri" (v. Corte cost. n. 166 del 1998): di conseguenza, **l'elemento di discriminazione rappresentato dalla diversità di sesso tra i genitori - che è tipico dell'istituto matrimoniale - non può giustificare una condizione deteriore per i figli né incidere negativamente sul loro status**".

Del resto sul matrimonio omosessuale, oltre alla Cassazione (i ricorrenti citano la sentenza n. 4184 del 4.11.11/15.3.12) la stessa Corte Costituzionale si è pronunciata con le sentenze nn. 138 del 2010 e 170 del 2014.

Si è ritenuto, in particolare, che il matrimonio tra persone dello stesso sesso, non consentito in Italia (e comunque le unioni tra persone dello stesso sesso, oggi riconosciute dal nostro ordinamento con la legge 20 maggio 2016 n. 76), pur escludendo che nel nostro ordinamento le unioni omosessuali possano equipararsi al matrimonio, rientri nelle formazioni sociali rilevanti ai sensi dell'art. 2 della Costituzione e, quindi, pienamente tutelabili nel nostro ordinamento (Corte Cost. nelle citate sentenze); in particolare afferma la Corte (sentenza n. 170/14 che richiama la n. 138/10) che "nella nozione di formazione sociale - nel quadro della quale l'art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo - è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso

<sup>25</sup> infatti, tutti i diritti costituzionalmente protetti si trovano in rapporto di integrazione reciproca e sono soggetti al bilanciamento necessario ad assicurare una tutela unitaria e non frammentata degli interessi costituzionali in gioco (Corte Cost. n. 85 del 2013, n. 10 del 2015, n. 63 del 2016).

<sup>26</sup> ricondotta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 162 del 2014, p. 6, e n. 138 del 2010, p. 8) agli artt. 2, 3 e 31 Cost. (e, si noti, non all'art. 29 Cost.)

Sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri<sup>27</sup>. Partendo da quanto affermato dalla Corte Costituzionale, la Cassazione, con la citata sentenza, n. 4184, pur se inidoneo a produrre, quale atto di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano, ritiene il matrimonio "omosessuale" non inesistente e neppure invalido; infatti "i componenti della coppia omosessuale conviventi in stabile relazione di fatto se in Italia non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio, né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero, tuttavia – a prescindere dall'intervento del legislatore in materia – quali titolari del diritto alla vita familiare e nell'esercizio di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di specifiche situazioni, il diritto a un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie, in quanto ovvero nella parte in cui non assicurino il trattamento per assunta violazione delle pertinenti norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza<sup>28</sup>.

**In conclusione, la famiglia è sempre più intesa come comunità di affetti, incentrata sui rapporti concreti che si instaurano tra i suoi componenti: al diritto spetta di tutelare proprio tali rapporti, ricercando un equilibrio che permetta di contemperare gli interessi eventualmente in conflitto, avendo sempre come riferimento, ove ricorra, il prevalente interesse dei minori;** la nozione di "vita familiare", nella quale è ricompresa l'unione tra persone dello stesso sesso (cfr. Corte Edu, 24 giugno 2010, S&K Co. c. Austria e, da ultimo, 27 luglio 2015, Oliari c. Italia), neppure presuppone necessariamente la discendenza biologica dei figli, la quale non è più considerata requisito essenziale della filiazione (secondo la Corte Cost. n. 162 del 2016, p. 6, "il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa").

Un principio di ordine pubblico, consistente nella pretesa esistenza di un vincolo o divieto costituzionale che precluderebbe alle coppie dello stesso sesso di accogliere e generare figli, venendo in rilievo la fondamentale e generale libertà delle persone di autodeterminarsi e di formare una famiglia a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle consentite dalla legge alle coppie di persone di sesso diverso, sarebbe, quello sì, incostituzionale.

E del resto la Corte ribadisce (richiamando la **sentenza n. 601 del 2013**) come **non vi siano certezze scientifiche, dati di esperienza o indicazioni di specifiche ripercussioni negative sul piano educativo e della crescita del minore, derivanti dall'inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale**, atteso che l'asserita dannosità di tale inserimento va dimostrata in concreto e non può essere fondata sul mero pregiudizio, ricordando altresì la recente evoluzione giurisprudenziale di merito (di recente confermata dalla stessa Cassazione con la sentenza n. 12962 del 2016) secondo cui coppie di persone dello stesso sesso ben possano adeguatamente accogliere figli e accudirli e ben possono adottare minori attraverso il ricorso alla norma di cui all'*art. 44, comma 1, lett. d* della *L. 4 maggio 1983, n. 184*.

**5.** A proposito la giurisprudenza di merito che negli ultimi anni si è pronunciata in senso favorevole alla possibilità nell'ambito di una coppia omosessuale di adottare il figlio della partner da parte della compagna ha avuto di recente una importante conferma da parte della Corte di Cassazione (che ha affrontato per la prima volta la questione) con la sentenza non 12962 del 2016 in cui la Suprema Corte fornisce con un

<sup>27</sup> Si aggiunge in conclusione che, "nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte Costituzionale la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni; può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza";

<sup>28</sup> la Cassazione oltre alla sentenza della Corte Costituzionale 138 del 2010 cita la sentenza CEDU 24.6.2010 (Prima Sezione caso Scalk e Kopf contro Austria in cui si afferma che "la Corte ritiene artificiale sostenere l'opinione che a differenza di una coppia eterosessuale, una coppia omosessuale non possa godere della vita familiare ai fini dell'art. 8" e che "conseguentemente la relazione dei ricorrenti, una coppia omosessuale convivente con una stabile relazione di fatto, ricentra nella nozione di vita familiare, proprio come vi rientrerebbe la relazione di una coppia eterosessuale nella stessa situazione"

articolato ragionamento una interpretazione estensiva dell'applicazione dell'art. 44 comma 1 lett d) e in particolare dell'espressione "constatata impossibilità di affidamento preadottivo", da intendersi in senso giuridico e non meramente di fatto, come ritenuto da taluna giurisprudenza di merito.

Anche in tal caso la Corte fa riferimento alla normativa internazionale e alla giurisprudenza della CEDU<sup>29</sup> più volte sopra ricordate, ribadendo ancora una volta (e citando la già sopra richiamata sentenza n. 601 del 2013) che non vi sono evidenze scientifiche dotate di un adeguato margine di certezza in ordine alla configurabilità di eventuali pregiudizi per il minore derivanti dall'omogenitorialità: "ne consegue" -- conclude la Corte -- "che, coerentemente coi principi sopra affermati, poiché all'adozione in casi particolari possono accedere sia le persone singole che le coppie di fatto, l'esame dei requisiti e delle condizioni imposte dalla legge sia in astratto ("la constatata impossibilità dell'affidamento preadottivo"), sia in concreto (l'indagine sull'interesse del minore imposta dall'art. 57 primo comma n. 2), non può essere svolto -- neanche indirettamente -- dando rilievo all'orientamento sessuale del richiedente e alla conseguente natura della relazione da questo stabilita con il proprio partner.

**6. Tornando al caso di specie, per tutti i motivi ampiamente sopra esposti, sicuramente non sussiste l'ipotesi di manifesta contrarietà all'ordine pubblico che legittimerebbe il rifiuto al riconoscimento ex art. 24 Convenzione.**

7. Ma alla medesima conclusione non può che giungersi anche a volere ritenere corretto il ragionamento seguito dalla Corte di Cassazione nella sopra citata sentenza n. 3572 del 2011.

Come sopra ricordato la Corte ritiene applicabile all'ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 36 i commi 3 e 4 dell'art. 35 ma non il comma 6 in virtù della espressa riserva ivi contenuta.

Ma è proprio tale norma che prevede che non può essere ordinata la trascrizione nei casi in cui (lett a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione.

E' una norma precisa che parla di requisiti, mentre il richiamato comma 3 (e il successivo comma 4) parla di contrarietà ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori valutati in relazione al superiore interesse del minore.

Tralasciando per un attimo il requisito del superiore interesse del minore -- pure rilevante ai sensi dell'art. 24 della Convenzione -- appare, a una lettura non superficiale, del tutto chiaro che il legislatore traccia una differenza tra "requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione" e i suddetti principi statali.

I primi riguardano una scelta del legislatore italiano che in materia di adozione ha ritenuto di dover ricomprendere tra i requisiti l'essere coniugati da almeno tre anni (art. 6 legge 184); i secondi investono quei principi ricavabili dalla Costituzione e dalla normativa internazionale di cui si è a lungo sopra dissertato.

Ulteriore argomentazione<sup>30</sup> è che la legge italiana in materia di adozione all'art. 25 prevede che l'adozione possa essere disposta, nell'esclusivo interesse del minore, nei confronti anche del solo coniuge che, per libera scelta, come consentito dal nostro ordinamento, nel corso di un affidamento preadottivo alla coppia, abbia deciso di porre fine alla convivenza coniugale con il coniuge e di separarsi; anche alla stregua di tale previsione normativa deve quindi concludersi che non possa ritenersi contraria all'ordine pubblico (e ai più volte citati principi) non solo internazionale ma anche interno un'adozione da parte di una persona singola; a maggior ragione da parte di una coppia stabile sia pure composta da persone dello stesso sesso.

<sup>29</sup> Tra le altre cita in particolare la sentenza "X" contro Austria del 19 febbraio 2013 in cui -- in tema di adozione del figlio del partner - si è riconosciuta la violazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 14 CEDU a causa di una ingiustificata disparità di trattamento di regime giuridico tra coppie eterosessuali e coppie omosessuali in quanto in Austria tale forma di adozione era consentita solo alle coppie eterosessuali; né l'Austria aveva fornito motivi solidi e convincenti idonei a stabilire che tale discriminazione fosse necessaria per tutelare la famiglia tradizionale; si afferma che in una discriminazione fondata sul sesso o l'orientamento sessuale il margine di apprezzamento degli Stati è limitato né è rilevante il consenso degli stessi all'estendere il diritto all'adozione alle coppie omosessuali; ritorna l'argomento della mancanza di evidenze scientifiche sul pregiudizio per il minore di crescere in una famiglia omosessuale.

<sup>30</sup> usata dalla Corte di Appello di Milano nella sentenza 16.10.15 già in altra nota citata



Alla luce di tali principi può con la necessaria tranquillità affermarsi che lo status di figlio prescinde totalmente dall'esistenza di un rapporto di coniugio dei genitori, anche alla luce della recente parificazione dello status di figlio attuata con la modifica dell'art. 74 c.c. dalla L.219/2012. Pertanto il coniugio, ai fini della filiazione, non è principio rientrante tra quelli fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori; il che in ultima analisi coincide non solo con il concetto di ordine pubblico internazionale come sopra ampiamente delineato ma anche con il contenuto dei principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori.

Nel ragionamento della Cassazione vi è un salto logico in quanto ammette la deroga al comma 6 ma poi fa rientrare una delle condizioni del comma 6 nei principi fondamentali di cui al comma 3 mentre è pacifico che il coniugio non rientra tra i principi fondamentali in relazione allo status filiationis ormai per costante giurisprudenza sia italiana che CEDU.

Se così non fosse l'inserimento del comma 6 lett. a) sarebbe assolutamente superfluo, mentre avrebbe un senso laddove l'essere coniugati fosse un semplice requisito per l'adozione in Italia e non un principio conformatore, come invece la sentenza della Cassazione n. 3572 del 2011 presuppone.

**E' quindi fuor di dubbio che la sentenza di cui si chiede la trascrizione non è contraria né all'ordine pubblico inteso come ordine pubblico internazionale, né ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori valutati in relazione al superiore interesse del minore.**

**8.** Quanto all'interesse del minore (rectius dei minori nel caso di specie), lo stesso si ricava dalla documentazione ampiamente prodotta dai ricorrenti, i quali, prima di diventare genitori adottivi, si sono sottoposti a una lunga, complessa e approfondita procedura di verifica.

Inoltre i minori erano in stato di abbandono, che è uno dei presupposti di applicabilità dell'art. 36 comma 4; ciò lo si ricava non solo da una interpretazione sistematica della normativa ma anche dalla giurisprudenza di merito e costituzionale degli ultimi anni<sup>31</sup>.

**9.** Non è in dubbio infatti che l'art. 36 comma 4 si applica alle adozioni di minori abbandonati, che hanno come effetto la cessazione di qualsiasi rapporto dell'adottato con la famiglia di origine.

**E tale adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'art. 27 legge 184/83 e dunque, oltre alla costituzione di uno status filiationis pieno tra adottanti e adottato anche l'ulteriore effetto di far cessare i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine.**

E del resto lo stesso art. 26 della Convenzione dell'Aja prevede che il riconoscimento dell'adozione comporta: a) quello del legame giuridico di filiazione tra il minore e i suoi genitori adottivi; b) della responsabilità parentale dei genitori adottivi nei confronti del minore; c) della cessazione del legame giuridico preesistente di filiazione tra il minore, sua madre e suo padre, se l'adozione produce questo effetto nello stato contraente in cui ha avuto luogo;

**E' esattamente il caso di specie.**

**10.** E' appena il caso di rilevare che una volta accertata la sussistenza delle condizioni per la trascrizione ai sensi del comma 4 dell'art. 36, così come sopra interpretato, va esclusa qualsiasi valutazione discrezionale da parte dell'a.g. italiana del *best interest* del minore che spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria straniera.

In ogni caso i ricorrenti hanno prodotto ampia documentazione da cui ricavare che effettivamente il riconoscimento di tale sentenza è assolutamente aderente all'interesse dei minori che vivono in una famiglia

<sup>31</sup> Ci si riferisce alla sentenza della Corte d'Appello di Milano 16 ottobre 2015 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 2016 secondo cui in caso di riconoscimento di sentenza di adozione del figlio del partner si applica la normativa di cui all'art. 41 comma 1 legge 218 del 1995 mentre l'art. 36 comma 4 riguarda una particolare ipotesi di adozione di minori stranieri in stato di abbandono da parte di cittadini italiani su cui è previsto il controllo giudiziale del tribunale per i Minorenni.

stabile, hanno relazioni parentali e amicali assolutamente positive, svolgono tutte le attività proprie di minori della loro età (scuola, sport, relazioni coi pari e coi familiari adulti e coetanei).

Si tratta di una vera e propria famiglia e di un rapporto di filiazione in piena regola che come tale va pienamente tutelato; e del resto la nuova formulazione dell'art. 74 c.c.<sup>32</sup> sulla "parentela" (peraltro in linea con l'art. 30 della Costituzione) dopo avere nella prima parte specificato che "la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite" aggiunge "sia nel caso che la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo (con la sola eccezione dell'adozione di persone maggiorenni che qui non interessa).

**11.** Si segnala, nella stessa direzione, il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Bologna del 21 marzo 2013 che ha riconosciuto con effetti legittimanti il provvedimento dell'autorità giudiziaria statunitense di adozione da parte di una persona singola di una minore (non si evince dalla lettura del provvedimento se in stato di abbandono) non ravvisandosi contrasto tra l'ordine pubblico ("italiano" afferma il T.M.) e il riconoscimento di effetti legittimanti all'adozione da parte di una persona non coniugata.

Tale decisione viene dai giudici bolognesi giustificata sotto due differenti profili.

In primo luogo la possibilità di creare un legame adottivo con una sola figura genitoriale è prevista dalla stessa legge 184/83, non solo con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 44 (che non ha effetti legittimanti<sup>33</sup>) ma anche nell'ipotesi di cui all'art. 25, commi 4 e 5, in caso di morte di uno degli affidatari o di loro separazione in costanza del già disposto affidamento preadottivo<sup>31</sup>.

Viene inoltre in considerazione il fatto che l'adozione legittimante (almeno nel caso di specie posto all'attenzione del T.M. bolognese) rappresenta un indubbio vantaggio nell'interesse del minore, tenuto conto della maggiore stabilità (perché mai revocabile) e pregnanza che l'adozione legittimante viene ad avere rispetto a quella non legittimante (in alcuni casi revocabile e senza effetti nei confronti dei parenti dell'adottante).

**12.** Pertanto e in conclusione, voler limitare gli effetti della sentenza di cui si chiede la trascrizione a quelli propri dell'adozione in casi speciali di cui all'art. 44 lett. d) è assolutamente contrario ai principi sopra esposti e non potrebbe, una tale interpretazione, sottrarsi la norma a censure di costituzionalità.

Infatti si verrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni omogenee (minori in stato di abbandono) tra minori adottati da residenti in Italia e minori (nella medesima situazione di abbandono) adottati da cittadini italiani residenti all'estero nel rispetto della normativa in materia di adozione del paese estero che li ospita.

Pur volendo ipotizzare che in questa materia (quanto meno alla luce della sentenza n. 3572 della Cassazione più volte citata) vi siano due diverse possibili interpretazioni della normativa (ma come si è visto non è dubbio che il coniugio in relazione alla filiazione non sia un principio fondamentale in materia di famiglia e minori e tanto meno in materia di filiazione; è la stessa legge italiana a permetterlo: artt. 25 legge 184/83 e art. 74 cod. civ.) una interpretazione costituzionalmente orientata<sup>35</sup> non può che condurre alla piena legittimazione dell'adozione di cui alla sentenza di cui si chiede la trascrizione.

<sup>32</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2012 n. 219.

<sup>33</sup> Al proposito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 383 del 1999 ha affermato che l'art. 44 si sostanzia in una sorta di "clausola residuale" per i casi non inquadrabili nella disciplina dell'adozione legittimante (artt. 7 e ss. legge 184/83), consentendo l'adozione anche nei casi in cui non vi è stato di abbandono, così rafforzando la tesi che quando il minore è in stato di abbandono l'adozione debba essere piena e quindi con effetti legittimanti.

<sup>34</sup> Afferma il T.M. che in tale quadro normativo non sembra proprio che l'adozione da parte di una persona singola con effetti legittimanti, per quanto non preferita dalla legge, "appaia sconvolgente rispetto al sistema nel suo complesso, sistema che, tra l'altro, ammette il riconoscimento del figlio anche da parte di uno solo dei genitori naturali.

<sup>35</sup> Un ambito che la Corte sembra aver consegnato ai giudici comuni è quello dell'adeguamento in via interpretativa della legislazione alle pronunce della Corte EDU, affermando che "in presenza di un apparente contrasto fra disposizioni legislative interne ed una disposizione della CEDU, anche quale interpretata dalla Corte di Strasburgo,

P.Q.M.

Visto l'art. 36 comma 4° legge 4 maggio 1983 n. 184 e succ. modif.;

Ritenuto che sussistano tutte le condizioni di legge;

P Q M

Previa riunione della procedura n. [redacted]

dichiara riconosciuta ad ogni effetto in Italia l'adozione di [redacted]  
[redacted]  
pronunciata dalla Corte di [redacted] (Regno Unito) [redacted]  
e di [redacted] nato a [redacted] (Regno Unito) [redacted]  
pronunciata dalla Corte di [redacted] (Regno Unito) [redacted]  
**Manda** alla cancelleria per gli adempimenti di rito e per la notificazione e le comunicazioni del presente provvedimento ai ricorrenti presso il domicilio eletto, al P.M.M. presso questo Tribunale e alla Commissione per le adozioni internazionali;

**Dispone** che il presente decreto venga trasmesso all'ufficiale di stato civile di [redacted] per la trascrizione nei registri per lo stato civile dell'adozione dei minori che assumono il nome rispettivamente di [redacted] e nato a [redacted] con conseguente modifica del loro certificato di nascita.

**Dispone**, ai sensi dell'art. 52 del d.lvo 196 del 2003 che in caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità di minori e parti

Firenze, il 7 marzo 2017

Il Giudice relatore  
(dr. Rosario LEPO)

Il Presidente  
(dott.ssa Laura LAERA)

Il Cancelliere  
Il Funzionario Giudiziario  
Rossella Lampredi

Comunicato al Pm il: \_\_\_\_\_

DIVENUTO DEFINITIVO IL: \_\_\_\_\_

Depontato in cancelleria  
l. 8/3/2017

Il Funzionario Giudiziario  
Rossella Lampredi

può porsi un dubbio di costituzionalità, ai sensi del primo comma dell'art. 117 Cost., solo se non si possa anzitutto risolvere il problema in via interpretativa"; e con riguardo al caso di specie che la Corte potrà essere chiamata a intervenire sulla disposizione interna "solo ove l'adeguamento interpretativo, che appaia necessitato, risulti impossibile o l'eventuale diritto vivente che si formi in materia faccia sorgere dubbi sulla sua legittimità costituzionale" (sentenza n. 239 del 2009). Nel frattempo, però, il rinvio della possibilità di ottenere l'intervento della Corte potrebbe determinare una compressione *ope iudicis* di valori costituzionali non collimanti con quelli della Convenzione; o, all'opposto, consentire che il "diritto vivente", prima che ne venga dichiarata la incostituzionalità, pregiudichi i diritti dell'uomo.